



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 14-02-2019

Oggetto: RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI DISPOSTE DALL'ART. 6 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 - DIRETTIVE PER IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE E DI QUELLE ESCLUSE.

L'anno duemiladiciannove , il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	Assessore	P

Assegnati numero 3 In carica numero 2 Presenti numero 2
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che prevede per le pubbliche amministrazioni i seguenti limiti alla spesa corrente, a decorrere dall'esercizio 2011:

a) comma 7 *"..., a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, ... nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.*

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale...."; sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di riduzione: illecito disciplinare e responsabilità erariale;

- l'art. 1, comma 5 e 6, del DL 31/8/2013 n. 101, convertito in legge 30/10/2013 n. 125 ha previsto che:

"5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell' articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall' articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

”;

- l'art. 14 del DL 24/4/2014 n. 66, convertito in legge 23/6/2014 n. 89 ha previsto che:

“1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all' *articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e all' *articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' *articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.”;

b) comma 8 “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche ..., non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per

un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.”; sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di riduzione: nessuna;

c) comma 9 “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità

indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"; sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di riduzione: nessuna;

d) comma 12 "... *non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione*

di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare

la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. ...Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente"; sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di riduzione: illecito disciplinare e responsabilità erariale;

e) comma 13 "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale."; sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di riduzione: illecito disciplinare e responsabilità erariale;

- comma 14 "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere."; sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di riduzione: nessuna.

- l'art. 5, comma 2, del DL 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 7/8/2013 n. 135 ha previsto che:

"2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche

e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.”

- l'art. 15 del DL 24/4/2014 n. 66, convertito in legge 23/6/2014 n. 89, ha previsto che:

“2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' *articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Visto l'art. 1, comma 141, della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 18, comma 8, -septies, del D.L. n. 69/2013, il quale prevede il seguente limite di spesa per mobili ed arredi:

“141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Preso atto che:

- l'articolo 6, comma 12, stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- l'articolo 6, comma 14, prevede che i limiti alle spese per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere.

Considerato, al fine di delimitare l'intenzione del legislatore, il titolo dell'articolo 6: "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

Ritenuto che non vi debba essere spazio per interpretazioni analogiche od estensive della norma, dato che tale criterio interpretativo (previsto dall'art. 12, 2° comma, delle preleggi) è in subordine rispetto al criterio di interpretazione letterale e teleologica.

Considerato che l'obiettivo di privilegiare studi e consulenze interne, limitare le spese celebrative, comunicative, di rappresentanza, il divieto di sponsorizzare, la riduzione delle spese di formazione, si lega allo scopo di ridurre i costi degli apparati amministrativi che non abbiano un reale e benefico effetto esterno, in analogia con la c.d. "riduzione dei costi della politica".

Considerato che la disciplina di dettaglio contenuta nel d.l. 78/2010 si pone nettamente in contrasto con le sentenze della Corte Costituzionale n. 390/2004 e n. 417/2005, che hanno rilevato l'illegittimità costituzionale del blocco delle assunzioni posto con la legge n. 289/2002 e del contenimento delle spese di cui al d.l. n. 168/2004, in quanto sono state considerate incostituzionali norme che, invece di fissare limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, indichino limiti a singole voci di spesa, dando vita ad un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa.

Preso comunque atto che le Amministrazioni non hanno alcun potere di stabilire nel merito se una norma è o non è incostituzionale e che solo la Corte Costituzionale dispone del sindacato di costituzionalità delle leggi, le quali sono disapplicate con effetto retroattivo, salvi i diritti nel frattempo definitivamente maturati, solo per effetto della sentenza che le dichiara eventualmente incostituzionali.

Dato atto che:

- sull'argomento si sono pronunciate più Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, con i seguenti pareri:
 - deliberazione n. 6/2005 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti;
 - deliberazione n. 1075/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia;

- deliberazione n. 1076/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia;
- deliberazione Corte dei Conti Sezioni riunite 07/02/2011;
- deliberazione n. 10/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Liguria;
- deliberazione n. 18/2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna; -
- deliberazione n. 6/2011 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia;
- deliberazione n. 7/2011 della Sezione Regionale di controllo per la Liguria;
- deliberazione n. 46/2011 della Corte dei Conti sezione di controllo per il Piemonte;
- deliberazione n. 111/2011 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia;
- deliberazione n. 116/2011 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia;
- deliberazione n. 163/2010 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Puglia;
- la definizione delle diverse tipologie di spesa e la loro puntuale identificazione non sempre risulta chiara e di immediata comprensione;
- alcune delle spese incluse fra le tipologie soggette a riduzione sono strettamente connesse all'attività istituzionale dell'Ente e la stessa attività non può prescindere dal sostenimento di parte delle spese indicate;
- la mancata definizione delle spese e degli indirizzi necessari per determinare i limiti di spesa rischiano di rallentare o sospendere le attività dell'Ente, con grave danno all'esercizio delle relative funzioni e ai cittadini, che ne sono i diretti destinatari.

Visto in materia di attività di comunicazione l'art. 1, comma 4, della Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Vista in materia di attività di formazione la direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, secondo cui i tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016;

Visto lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021, nonché il rendiconto di gestione 2009 dai quali sono tratte le seguenti risultanze:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	LIMITE DI SPESA BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021
Art. 6 comma 7 La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed	1.224,00	244,80

incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 (pari al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009). La suddetta spesa rispetta il limite previsto dall'art. 14 del D.L. 66/2014.		
<u>Art. 6 comma 8</u> Non possono essere effettuate spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009	34.905,01	6.981,00
<u>Art. 6 comma 9</u> Non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni.....	2.000,00	0,00
<u>Art. 6 comma 12</u> Non possono essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009	0,00	0,00
<u>Art. 6 comma 13</u> La spesa per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 ..	1.000,00	500,00
<u>SPESE PER AUTOVETTURE</u>		
<u>Art. 6 comma 14</u> Non possono essere effettuate spese superiori all'80 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.....	49.527,94	37.500,00
<u>Art. 5, comma 2 DL. 95/2012 (valido dal 1/1/2014)</u> Non possono essere effettuate spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la	34.578,38	17.289,19

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;		
<u>Art. 15, comma 1 DL. 66/2014 (valido dal 1/5/2014)</u> Non possono essere effettuate spese superiori al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.	34.578,38	10.373,51
<u>Art. 1, comma 141, L. 228/2012</u> Non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. (Titolo II int. 5: impegni 2010 €. 33.502,47, impegni 2011 €. 34.107,91)	33.805,19	6.761,04

Ritenuto opportuno e necessario, per quanto possibile, procedere:

- alla ricognizione della definizione delle tipologie di spesa soggette a riduzione e di quelle escluse;
- alla ricognizione delle spese sostenute per ciascuna tipologia nel corso dell'esercizio 2009 e di quelle previste nel bilancio di previsione per l'anno 2017.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e succ. mod. ed integr.;

All'unanimità dei voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di dare ai Responsabili del Settore le seguenti direttive per l'identificazione delle spese soggette a riduzione e di quelle escluse ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010:

a) studi ed incarichi di consulenza; si ritiene che l'obbligo di riduzione di spesa si estenda agli

incarichi di ricerca; si prende atto che:

- per studio s'intende un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, con la consegna di una relazione scritta finale che illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - per ricerca si richiede la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - per consulenza s'intende una richiesta di parere in forma scritta ad un esperto;
 - non sono soggetti a riduzione gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2222 del codice civile (contratto d'opera), per cui una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio (ad esempio: aggiornamento dell'inventario, predisposizione del piano dei pubblici esercizi, redazione del piano di zona, redazione di un frazionamento, compilazione della dichiarazione IVA, patrocinio legale, redazione di perizie tecniche, ecc.);
 - l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza deve rispettare i seguenti requisiti, da indicare nella determinazione di affidamento, con riferimento alle attività previste dalla legge o dal programma approvato dal Consiglio Comunale;
 - l'incarico deve essere previsto dalla legge o nell'elenco degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale ed essere contenuto nei limiti di spesa in esso previsti (allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018);
 - deve essere verificata la rispondenza dell'incarico ai bisogni specifici dell'Ente;
 - deve essere accertata l'assenza in organico della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - devono essere indicati i contenuti e l'oggetto dell'incarico;
 - deve essere indicata la durata dell'incarico;
 - deve essere verificata la proporzionalità fra il compenso pattuito e i vantaggi attesi;
 - gli incarichi d'importo superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti;
 - sono escluse dalla riduzione le spese per consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'Ente;
- b) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (categorie di spese sostenute, direttamente o indirettamente, per l'organizzazione di convegni e mostre: riunioni di studio e dibattito, pubblicità, materiali, relatori, accoglienza, sorveglianza); si prende atto che:
- non sono soggette a riduzione le spese funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini;
 - non sono soggette a riduzione le spese per attività di comunicazione e informazione istituzionale, come definita dalla L. 150/2000;
 - secondo l'accezione corrente, per convegni si intendono riunioni di studiosi per trattare argomenti e problemi d'interesse politico, tecnico, culturale, scientifico e con altre finalità (parere Ancitel del 13.01.2011);
 - per le spese relative all'organizzazione di convegni, giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e altri eventi similari, si ritiene vi sia una distinzione tra spese per le quali esiste un obbligo di riduzione e spese per le quali l'organizzazione è subordinata all'autorizzazione dell'organo d'indirizzo politico; si ritiene pertanto che non rientrano fra le spese soggette a riduzione quelle finalizzate all'organizzazione di giornate e feste celebrative

istituzionali, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, debitamente autorizzate dalla Giunta Comunale;

- non sono soggette a riduzione le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, nonché quelle sostenute nell'ambito di specifici progetti, per la quota finanziata dalla UE o da

altri soggetti pubblici o privati;

- non sono soggette a riduzione le spese per pubblicazioni obbligatorie per legge (ad es. bandi per appalti, pubblicità ai bilanci, avvisi ad opponendum, ecc.);

- non sono soggette a riduzione le spese per pubblicazioni funzionali, propedeutiche e necessarie alla realizzazione di un'iniziativa e alla efficacia della stessa (ad es. manifesti riguardanti attività culturali, promozione di iniziative a sostegno delle imprese);

- non sono soggette a riduzione le spese per pubblicazioni connesse ad attività istituzionali, tipiche, consolidate e ripetitive (ad es. festa della donna, commemorazioni civili, feste religiose e/o patronali, Consiglio Comunale dei ragazzi);

- non sono soggette a riduzione le spese per pubblicazioni interamente finanziate da contribuzioni specifiche;

- sono soggette a riduzione le spese di pubblicità il cui contenuto è generale e non connesso ad un servizio o attività specifica o la cui incidenza sulla iniziativa stessa ne rappresenti un elemento essenziale e non funzionale; le spese episodiche, al di fuori di programmi che rientrino nelle competenze dell'Ente;

- sono soggette a riduzione le spese finalizzate alla promozione del territorio per iniziative non connesse ad attività istituzionali dell'Ente, con riferimento ad un ambito territoriale superiore rispetto al quello locale (ad es. campagne di promozione di associazioni o iniziative nazionali o internazionali);

2) di considerare le risultanze delle spese soggetto a taglio del d.l. 78/2010, come riportate nello schema di cui in premessa che contestualmente si approva, e che allegato al bilancio previsionale 2017 ne forma parte integrante e sostanziale, quale riferimento per la predisposizione delle previsioni di spesa del bilancio 2017, salvo diversa e successiva ricognizione delle spese soggette ai limiti di cui al d.l. 78/2010, in base all'evoluzione normativa in merito;

3) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14-02-19 ATTO N. 23

OGGETTO PROPOSTA:
RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI DISPOSTE DALL'ART. 6 DEL D.L.
78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 - DIRETTIVE PER
IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE E DI QUELLE
ESCLUSE.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 07-03-19 al 22-03-19,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 1484, in data 07-03-19
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 14-02-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 14-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
